

Scheda informativa sulle misure di sostegno nel settore culturale ai sensi dell'Ordinanza federale COVID-19 cultura del 14 ottobre 2020 (stato 19 dicembre 2020) (SR 442.15) – Indennità per perdita di guadagno

Indennità destinate a imprese culturali e operatori culturali

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea Federale ha approvato la nuova Legge Covid-19, che pone le basi per il proseguimento e l'adeguamento delle misure necessarie per far fronte all'epidemia di Covid-19, comprese le misure di sostegno previste specificamente per il settore culturale. Sulla base di ciò, il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla cultura Covid-19 (SR 442.15), che regola l'orientamento delle misure di sostegno. A causa del rafforzamento delle misure pubbliche per combattere la pandemia e in base alla nuova legge il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha reintrodotto la possibilità di richiedere un risarcimento destinata agli operatori culturali.

L'articolo 3 dell'Ordinanza COVID-19 cultura prevede misure di sostegno alle imprese e operatori in forma di indennità. Inoltre per le sole imprese culturali sono anche previsti dei contributi a progetti di ristrutturazione. Le misure di sostegno sono volte da un lato a mitigare gli effetti economici del Covid19 sulle imprese e gli operatori culturali e, dall'altro, a supportare le imprese culturali nel loro adattamento alle nuove circostanze. Le misure mirano a prevenire danni permanenti al panorama culturale svizzero e a garantirne la diversità.

Con le nuove misure previste dalla Legge Covid-19 le precedenti misure dell'Ordinanza Cultura COVID scaduta il 21 settembre 2020 saranno mantenute ed adeguate.

Le aziende culturali e gli operatori culturali possono richiedere un risarcimento sotto forma di aiuto finanziario non rimborsabile per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali.

Per le aziende e gli operatori culturali residenti in Ticino, le domande sono da presentare presso la Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch). In linea di principio le richieste devono essere presentate retroattivamente; ciò significa che nel momento in cui viene presentata la richiesta, il danno deve essere già avvenuto. Questo principio vale per tutte le richieste, ad eccezione delle richieste di danno relative ai mesi di novembre e dicembre 2021.

I periodi di danno sono legati a scadenze obbligatorie per la presentazione delle richieste. Per le imprese culturali sono le seguenti:

- a. Per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, entro il 31 gennaio 2021
 - b. Per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021
 - c. Per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 30 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021
- Per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021

Per gli operatori culturali indipendenti sono le seguenti:

- a. Per i danni insorti tra il 1° novembre¹ 2020 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021
- b. Per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 30 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021
- c. Per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021

Per gli operatori culturali dipendenti con contratti a tempo determinato (operatori occasionali) sono le seguenti:

- a. Per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021, entro il 31 maggio 2021
- b. Per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 30 agosto 2021, entro il 30 settembre 2021
- c. Per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, entro il 30 novembre 2021

I periodi di calcolo e le scadenze sono obbligatorie. I danni annunciati troppo presto o troppo tardi non saranno presi in considerazione. Le date indicate per i vari periodi di calcolo si riferiscono alle date programmate per gli eventi o lo svolgimento dei progetti per il periodo. I costi relativi all'evento o progetto (ad esempio l'affitto o il personale) sostenuti prima o dopo possono tuttavia essere considerati nella richiesta per lo stesso periodo.

Il cantone competente paga l'indennità. La Confederazione contribuisce alla metà del risarcimento accordato dal Cantone.

Requisiti per indennità per perdita di guadagno:

Operatore culturale indipendente

- È una persona fisica che è attiva principalmente nel settore della cultura. Importante: le società semplici non sono persone giuridiche di diritto privato e non sono quindi considerate imprese culturali. Esse devono presentare la loro domanda con la stessa procedura degli operatori culturali.
- Era iscritto presso la sua cassa di compensazione come lavoratore indipendente prima del 1° novembre 2020.
- Deve essere domiciliato nel Cantone in cui fa richiesta
- Può far valere soltanto i danni finanziari che subisce nel quadro di un'attività lucrativa indipendente
- Opera nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei (settore culturale)
- Ha subito un danno finanziario derivante dalla cancellazione, rinvio o esecuzione limitata di eventi e progetti causati dalle misure adottate dalle autorità federali, cantonali o comunali per combattere il coronavirus (Covid-19)
- Ha subito una perdita finanziaria durante il periodo tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La decisione sulla cancellazione, il rinvio, l'attuazione limitata o la restrizione operativa deve in ogni caso essere presa entro il 30 novembre 2021.
- Ha subito una perdita finanziaria non coperta da un'assicurazione sociale (in particolare dall'indennità per perdita di guadagno), assicurazione privata o da altri indennizzi.

¹ Oppure dal 26 settembre 2020 se il danno non era ancora riconoscibile e quantificabile il 20 settembre. I danni verificatisi tra il 1.11. e il 18.12.2020 dipendono dall'adozione da parte del Parlamento della revisione con effetto retroattivo dell'art. 11 par. 2 della legge COVID-19

Operatore culturale dipendente con contratti a tempo determinato (operatori occasionali):

- È una persona fisica che è attiva principalmente nel settore della cultura.
- È domiciliato nel Cantone in cui fa richiesta
- Opera nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei (settore culturale)
- Ha subito una perdita finanziaria durante il periodo tra il 1° novembre 2020 e il 30 novembre 2021.
- Ha subito un danno finanziario derivante dalla cancellazione, rinvio o esecuzione limitata di eventi e progetti causati dalle misure adottate dalle autorità federali, cantonali o comunali per combattere il coronavirus (Covid-19)
- Ha subito una perdita finanziaria non coperta da un'assicurazione sociale (in particolare dall'indennità per perdita di guadagno), assicurazione privata o da altri indennizzi
- Ha avuto un totale di almeno quattro incarichi temporanei dal gennaio 2018 al momento della richiesta, con un totale di almeno due diversi datori di lavoro

Ogni operatore culturale può inoltrare una sola richiesta per singolo danno. Un operatore culturale può anche incaricare una terza persona di inoltrare la richiesta; in questo caso chi presenta la richiesta deve provare di essere autorizzato a farlo.

Impresa culturale

- È una persona giuridica di diritto privato (associazione, fondazione, cooperativa, società per azioni, società a responsabilità limitata) e non è né un'unità amministrativa statale (Confederazione, cantoni, comune) né una persona di diritto pubblico.
- È attiva principalmente nel settore della cultura (per esempio con una quota di almeno il 50% delle vendite annuali sulla base dei conti annuali delle vendite 2019). Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza imprese dove l'attività culturale è presente in forma subordinata;
- Opera nei settori delle arti dello spettacolo, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei (settore culturale):
 - Arti dello spettacolo e musica: include le arti dello spettacolo in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerto e locali classici e contemporanei, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, ballerini, attori, artisti di strada, gruppi teatrali e compagnie di danza), la fornitura di servizi per le arti dello spettacolo e la musica (inclusi agenti musicali, tour manager, ecc.), nonché il funzionamento di istituzioni culturali nel campo delle arti dello spettacolo e della musica (compresi i club di musica contemporanea, a condizione che abbiano un programma artistico), nonché studi di registrazione, così come la pubblicazione di musica (etichette musicali) e spartiti; non sono inclusi la produzione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, i fornitori commerciali di programmi culturali, servizi di biglietteria, sale per seminari, ecc., nonché discoteche e locali notturni.
 - Design: atelier e studi per – fra gli altri - tessili, oggettistica, gioielleria e grafica; non sono inclusi studi di architettura e restauratori.

- Film: include la produzione di film e la loro distribuzione (compresi i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, il noleggio e la distribuzione di film e la gestione di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e videoteche.
 - Arti visive: include le attività nel campo delle arti visive (compresa l'arte multimediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione (compresi gli spazi artistici sovvenzionati), ciò comprende anche progetti di mediazione ed eventi di gallerie; non sono inclusi il funzionamento dei laboratori fotografici, il commercio d'arte (comprese le gallerie) e il commercio di antiquariato.
 - Letteratura: include la creazione letteraria (compresa la traduzione letteraria) e la sua mediazione (compresi i festival letterari), la pubblicazione di libri (editoria) e progetti di mediazione ed eventi in librerie e biblioteche; non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri, biblioteche e archivi.
 - Musei: sono inclusi musei, luoghi espositivi e collezioni accessibili al pubblico e la mediazione del patrimonio culturale; ciò non include zoo e giardini botanici o la gestione di siti ed edifici storici.
- Ha subito un danno finanziario derivante dalla cancellazione, rinvio o esecuzione limitata di eventi e progetti causati dalle misure adottate dalle autorità federali, cantonali o comunali per combattere il coronavirus (Covid-19) (ad esempio a causa della necessità di pianificare e implementare un concetto di protezione).
 - Ha subito una perdita finanziaria durante il periodo tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La decisione sulla cancellazione, il rinvio, l'attuazione limitata o la restrizione operativa deve in ogni caso essere presa entro il 30 novembre 2021.
 - Ha subito una perdita finanziaria non coperta da un'assicurazione sociale (in particolare dall'indennità di lavoro a tempo ridotto), assicurazione privata o da altri indennizzi.

Sono considerate aziende culturali anche le organizzazioni del settore amatoriale, a condizione che abbiano un budget di almeno 50.000 franchi per evento e subiscano un danno di almeno 10.000 franchi.

Priorità della politica culturale, diritti legali

Il Cantone può stabilire priorità politico-culturali al momento della concessione dell'indennità. Non sussiste alcun diritto all'indennizzo.

Sussidiarietà

L'indennità ai sensi della legge Covid-19 è sussidiaria, ovvero si aggiunge alle altre risorse a disposizione delle società culturali. Essa copre i danni per i quali non esistono altre coperture (ad es. assicurazione privata e indennità per lavoro ridotto). Se non è ancora stata presa una decisione da altri gestori di sinistri, la domanda di risarcimento del danno può essere sospesa o può essere effettuato un pagamento provvisorio basato su una stima del danno residuo. Nel secondo caso verrà eseguito un calcolo finale in un secondo momento per evitare sovracompensazioni.

Gli operatori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona (IPG Corona) inferiore a 60 franchi possono avvalersi della procedura semplificata. Essi devono fornire la copia di una decisione anteriore (ma di non prima del 2020) della Cassa di Compensazione AVS che

attesti un'indennità giornaliera inferiore a CHF 60. In questo caso i servizi culturali potranno calcolare il compenso dovuto senza tener conto di altri tipi di aiuti pubblici e pagare poi il risarcimento direttamente all'operatore culturale. Coloro che utilizzano questa procedura "semplificata" devono rinunciare al diritto di riscuotere IPG e aiuti d'emergenza di Suisseculture Sociale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 dell'ordinanza Covid 19 per il periodo di danno interessato (ad es. dal 01.11.2021 al 31.12.21). Con la procedura semplificata gli operatori culturali evitano procedure amministrative più complicate e con più interlocutori; gli importi ricevuti non verranno di regola influenzati dall'uso di questa procedura. **ATTENZIONE:** 1) nel caso di operatori culturali i cui aiuti d'emergenza hanno subito una fluttuazione importante, l'importo del contributo può differire da quello che si riceverebbe tramite la procedura normale. La differenza può essere sia a favore che a sfavore dell'operatore. Chi sceglie la suddetta procedura deve confermare di accettare la possibilità di tale scarto. 2) La procedura semplificata non è adatta a operatori culturali il cui danno finanziario è inferiore al loro diritto a indennità per perdita di guadagno o ad aiuti immediati. 3) Gli operatori culturali attivi come indipendenti anche fuori dal settore culturale non possono avvalersi della procedura semplificata. La rinuncia alle IPG Corona e agli aiuti d'emergenza deve essere firmata a mano. La rinuncia può essere redatta anche per più periodi di sinistro (ad es. dall'1.12.20 al 30.4.21) o per l'intero periodo (dal 01.11.20 al 31.12.21). Una richiesta con procedura semplificata deve essere sottoposta prima della percezione di un versamento da parte della cassa di compensazione AVS o da Suisseculture Sociale (per esempio dal 1.11.2020 al 31.12.2021).

La restituzione di ogni indennizzo indebitamente versato può essere richiesta entro 30 giorni dalla scoperta da parte del Cantone dell'illiceità del pagamento.

Operatori culturali indipendenti (attività principale)

Per operatore culturale indipendente si intende qualsiasi persona attiva principalmente in qualità di lavoratore indipendente nel campo della cultura. Questo include anche lo staff tecnico (suono, luce). Per lavoro indipendente si intende un reddito che non costituisce una retribuzione per il lavoro svolto come dipendente e che viene registrato presso la cassa di compensazione come lavoro indipendente. Non è necessario che l'operatore culturale sia esclusivamente attivo quale indipendente. L'Ordinanza riguarda anche gli operatori culturali che svolgono un insieme di attività indipendenti (*freelance*) e di lavoro dipendente.

Le persone che finanziano almeno la metà del loro sostentamento con le loro attività culturali o dedicano almeno la metà del loro normale orario di lavoro ad attività culturali sono considerate operatori a tempo pieno nel settore culturale. Si tiene conto di tutti i posti di lavoro retribuiti che possono essere considerati quali attività culturale in senso lato (ad es. insegnante di musica presso una scuola di musica). Sia come lavoratore indipendente che come dipendente. L'esistenza di un'occupazione a tempo pieno deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base dei documenti che l'operatore culturale deve fornire (ad es. dichiarazioni fiscali, lista degli ingaggi, mostre, ecc.).

Danno e riduzione del danno

La riduzione involontaria del patrimonio a partire dal 26 settembre 2020 è considerata un danno finanziario.

Eventuali mancati guadagni non saranno compensati. Viene preso in considerazione un danno al massimo fino al raggiungimento del punto di pareggio economico. Il risarcimento per inadempienza copre in ogni caso un massimo dell'80% della perdita finanziaria.

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per ridurre il danno. Il dovere di mitigare il danno non include l'esclusione nei loro contratti di un compenso per gli operatori culturali qualora l'evento o il progetto non possa avere luogo a causa del Covid-19. In relazione all'annullamento, al rinvio o all'esecuzione limitata di eventi e progetti a causa di restrizioni dovute a misure governative, possono essere presentate anche richieste di risarcimento, in particolare per contratti con operatori culturali i cui impegni sono stati annullati o limitati. Se un'impresa culturale desidera includere il pagamento di operatori culturali che ha ingaggiato nel calcolo del danno, deve provare che il pagamento è già stato effettuato a loro favore o - se il pagamento deve essere effettuato in un secondo momento - presentare una dichiarazione scritta che questo sarà effettuato dopo che sarà stato concesso il risarcimento del danno.

Il risarcimento copre i danni derivanti dalla cancellazione, posticipo o esecuzione limitata di eventi e progetti a causa di restrizioni operative nel periodo tra il 26 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La decisione sulla cancellazione, il rinvio, l'attuazione limitata deve essere presa in ogni caso prima del 30 novembre 2021.

Gli operatori culturali possono anche chiedere un risarcimento per impegni o ingaggi non ancora contratti. Questi saranno resi plausibili documentando la richiesta con dati comparabili per gli ultimi due anni (impegni, compensi ricevuti).

Se un operatore culturale vuole chiedere un indennizzo a seguito di un pagamento da parte di un'impresa culturale mai ricevuto, deve confermare l'assenza del pagamento mediante autodichiarazione. Dal momento in cui viene corrisposto un risarcimento, l'operatore culturale perde le sue pretese nei confronti dell'impresa culturale fino all'importo del risarcimento ricevuto.

Nota: le richieste di risarcimento per danni percepiti durante il periodo dal 21 settembre al 31 ottobre 2020 avrebbero dovuto essere presentate entro il 20 settembre se il danno aveva già potuto essere determinato in quel momento.

Causalità

Tutti i danni causati dalle misure governative per combattere il coronavirus (COVID-19) sono indennizzabili. Come misure governative valgono le disposizioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. In particolare vale l'attuazione in forma limitata di un evento o una restrizione dell'attività causata dal concetto di protezione deve essere correlata. I danni finanziari percepiti all'estero possono essere risarciti a condizione che tutti gli altri requisiti di ammissibilità siano soddisfatti e che siano stati causati da misure governative in Svizzera o nel paese interessato.

Giustificazione

Il danno e la causalità devono essere resi credibili. Per quanto possibile e ragionevole il danno deve essere dimostrato da documenti.

Termine ultimo per presentare la domanda

Le domande devono essere presentate alla Divisione della cultura e degli studi universitari (decsc@ti.ch) del Canton Ticino entro il 30 novembre 2021.

Contributi previdenziali e responsabilità fiscale

Sulle quote di reddito finanziate dall'indennità (onorari, pegni, ecc.) devono essere pagati i contributi sociali. La base per il calcolo del compenso è il reddito da lavoro autonomo secondo l'accertamento dell'imposta federale diretta. Non ci sono norme speciali per la tassazione di queste compensazioni.

Documenti richiesti:

Si prega di allegare alla domanda i seguenti documenti:

Imprese:

- Calcolo dei danni finanziari: avviene sulla base delle mancate entrate e dei costi non sostenuti. Vengono indennizzati anche i risarcimenti ad operatori culturali per impegni concordati che si sono poi dovuti cancellare (**obbligatorio**).
- Ultimo conto annuale revisionato o approvato (conto economico, bilancio e allegati) (**obbligatorio**).
- Per manifestazioni/progetti: budget della manifestazione o del progetto (*se disponibile*).
- Budget operativo approvato per il 2020 e il 2021 (**obbligatorio**).
- Copia di fatture o altri giustificativi che comprovano il danno (es. prova dell'avvenuto pagamento di onorari o conferma del pagamento previsto a favore di operatori culturali ingaggiati, contratti per manifestazioni o progetti) (*se possibile*) – se le fatture e i giustificativi non sono sufficientemente chiari, dare le necessarie spiegazioni.
- Copia di eventuali richieste/decisioni per indennità da lavoro ridotto, copertura danni da assicurazione privata e/o ulteriori indennità richieste (**obbligatoria al momento della presentazione della domanda** se una richiesta è già stata effettuata o una decisione è già stata presa; **obbligatorio inoltrarla in seguito** se la richiesta non è ancora stata effettuata o la decisione è ancora pendente).

Operatori:

- Calcolo dei danni finanziari: avviene sulla base delle mancate entrate e dei costi non sostenuti (**obbligatorio, vedere anche la tabella excel quale supporto per il calcolo del danno**)
- Per assenza di manifestazioni, progetti o ingaggi: dettaglio dell'attività 2018 – 2019 separato per mese. Copia delle dichiarazioni fiscali 2018-2019 (**obbligatorio**).
- **(TRALASCIARE IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA)** Copia di eventuali richieste o decisioni per aiuti immediati agli operatori culturali presso Suisseculture Sociale, indennità da perdita di guadagno ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, indennità da disoccupazione, indennità da lavoro ridotto, copertura danni da assicurazione privata e/o ulteriori indennità richieste (**obbligatoria al momento della presentazione della domanda** se una richiesta è già stata effettuata o una decisione è già stata presa; **obbligatorio**

inoltrarla in seguito se la richiesta non è ancora stata effettuata o la decisione è ancora pendente).

- Copie di fatture o altri giustificativi a prova del danno; se necessario, spiegare fatture e giustificativi (*se possibile*).
- Conteggio dei contributi versati come lavoratore indipendente con cassa di compensazione AVS (**obbligatorio per gli operatori indipendenti**).
- Documenti che provano l'occupazione principale come operatore culturale (ad es. dichiarazioni fiscali, elenco degli ingaggi, mostre) (**obbligatorio**).
- Attestato di domicilio (massimo due anni) (**su richiesta**).
- Per le domande presentate per conto di un operatore culturale: prova di autorizzazione (**obbligatoria**).
- **(SOLO IN CASO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA)**: dichiarazione di rinuncia (cioè una dichiarazione manoscritta indicante che si rinuncia a presentare per il periodo di danno in questione una richiesta di indennizzo per perdita di guadagno (IPG) o per aiuti d'emergenza); copia di una decisione anteriore (ma di non prima del 2020) della CC AVS che attesti un'indennità giornaliera inferiore a CHF 60.00

Se necessario, il Cantone può richiedere ulteriori documenti. In caso di domande incomplete, il Cantone stabilisce un termine per la presentazione delle informazioni/documenti mancanti. Se le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito, il Cantone non entrerà nel merito della richiesta.

📄 Versione 08/03/2021 10:13